

REPORT SALVAGUARDIE

SITUAZIONE AL 7 MARZO 2014



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 07.3.2014

OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA	CERTIFICAZIONI **	PENSIONI LIQUIDATE*
1^ SALVAGUARDIA 65.000	62.473	33.227
2^ SALVAGUARDIA 55.000	14.945	2.400
3^ SALVAGUARDIA 10.130	6.201	2.601
TOTALE	83.619**	38.228

* Trattasi delle pensioni con decorrenza fino al gennaio 2014. Il numero è quindi destinato ad incrementarsi, nel corso dei mesi, in relazione al raggiungimento della data di accesso al pensionamento da parte dei beneficiari.

**Le certificazioni riguardano soggetti con decorrenza della pensione dal 2013 in poi.

1^ SALVAGUARDIA (c.d. salvaguardia 65.000). ARTICOLO 24, COMMI 14 E 15, DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011 E D.I. 1 GIUGNO 2012

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; - Data cessazione attività entro il 4/12/2011; - Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991).
b) n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.	- Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011; - Data cessazione attività entro il 4/12/2011
c) n. 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.	- Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 NONCHE' - Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
d) n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	- Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011; - non rioccupati dopo l'autorizzazione; - almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011; - decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013
e) n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133	- Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011.
f) n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151	- In congedo al 31/10/2011; beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione; - perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.
g) n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	Data cessazione entro il 31/12/2011; -non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; -decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013.
COPERTURA FINANZIARIA	
L'articolo 24, comma 15, del d.l. 201/2011 ha previsto che il numero complessivo dei lavoratori aventi titolo ai benefici della salvaguardia comporta un fabbisogno finanziario di 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.	
PRESENTAZIONE ISTANZE	
I soggetti di cui alle lettere e), f), g) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro <u>entro il 21 novembre 2012.</u>	

ARTICOLO 24, COMMI 14 e 15, DELLA LEGGE N. 214/2011 E DECRETO INTERMINISTERIALE 1° GIUGNO 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI
a) Lavoratori in mobilità ordinaria	25.590	27.634*
b) Lavoratori in mobilità lunga	3.460	3.218
c) Titolari di prestazione straordinaria	17.710	17.710
d) Prosecuratori volontari	10.250	8.432
e) Lavoratori pubblici esonerati dal servizio	950	1.252*
f) Lavoratori in congedo per assistenza figli disabili	150	98
g) Lavoratori cessati accordi ind.li e coll.vi	6890	4.129
Certificazioni in corso di definizione		1.279
TOTALE	65.000	63.752
CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI		62.473
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		33.227

** Il superamento del contingente previsto nel decreto per questa categoria è stato possibile per la disponibilità di posti nelle altre categorie e comunque nel rispetto del limite dei 65mila beneficiari.*

2 ^SALVAGUARDIA (c.d. salvaguardia 55.000). ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135 E D.I. 8 OTTOBRE 2012

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
<p>a) n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali</p>	<p>-Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011; -cessazione dall'attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011; -perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.</p>
<p>b) n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996</p>	<p>-Accordi stipulati alla data del 4.12.2011; -titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011; -permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età.</p>
<p>c) n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione</p>	<p>-Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011; -non rioccupati dopo l'autorizzazione; -con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011; -decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>
<p>d) n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: - in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; - in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>-Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011; -non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; -decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.</p>
<p style="text-align: center;">COPERTURA FINANZIARIA</p> <p>L'articolo 24 del d.l. n. 95 del 2012 ha previsto che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16, 5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a 10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto n. 95 medesimo.</p>	
<p style="text-align: center;">PRESENTAZIONE ISTANZE</p> <p>I soggetti di cui alla lettera d) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 21 maggio 2013.</p>	

ARTICOLO 22, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 8 OTTOBRE 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI
a) Lavoratori in mobilità ordinaria	40.000	5.994
b) Fondi solidarietà	1.600	1.136
c) Prosecuratori volontari	7.400	5.547
d) Lavoratori cessati	6.000	2.268
Certificazioni in corso di definizione		7.392
TOTALE	55.000	22.337
CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI		14.945
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		2.400

3^ SALVAGUARDIA (c.d. salvaguardia 10.130). ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228 del 2012 E D.I. 22 APRILE 2012

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a) n. 2.560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.	- perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) n. 1.590+6.000* lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività lavorativa dopo l'autorizzazione, purché: →	- conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
c) n. 5.130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all'ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività lavorativa, purché: →	- conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; - perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
d) n. 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario.	- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
COPERTURA FINANZIARIA	
Il comma 234 dell'art.1 della l. 228/2012 ha determinato le risorse finanziarie destinate al riconoscimento del beneficio di cui al comma 231, stabilendo il limite massimo dell'onere finanziario in 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.	
PRESENTAZIONE ISTANZE	
<ul style="list-style-type: none"> - I soggetti di cui alla lettera a) e c) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia alle direzioni territoriali del lavoro entro il 25 settembre 2013; - i soggetti di cui alla lettera b) e d) dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia all'INPS entro il 25 settembre 2013. 	

**L'art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei proscrittori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.*

ARTICOLO 1, COMMA 231 E SS., DELLA LEGGE N. 228/2012 E DECRETO INTERMINISTERIALE 22 APRILE 2012

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI
a) Lavoratori in mobilità ordinaria	2.560	1.893
b) Prosecuratori volontari	1.590+6.000*	3.098
c) Cessati per accordi	5.130	1.125
d) Versamenti volontari in mobilità	850	85
Certificazioni in corso di definizione		3.148
TOTALE	10.130+6.000*	9.349
CERTIFICAZIONI INVIAE		6.201
TOTALE PENSIONI LIQUIDATE		2.601

**L'art. 1, comma 191, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei prosecuratori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2012.*

4^ SALVAGUARDIA. ART. 11, DEL D. L. N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013.

CATEGORIA	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
n. 6500 lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.	<ul style="list-style-type: none">- conseguimento successivamente alla data di cessazione di un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;- perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
COPERTURA FINANZIARIA L'art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.	
PRESENTAZIONE ISTANZE I soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente <u>entro il 26 febbraio 2014</u> (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 novembre 2013).	

ARTICOLO 11 DEL D. L. N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013

TIPOLOGIA DI SALVAGUARDATI	PLATEA PREVISTA	CERTIFICAZIONI
Cessati per risoluzione unilaterale del rapporto	6.500	183

ARTICOLO 11 BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 102 del 2013 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE N. 124 DEL 2013.

CATEGORIA	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
n. 2.500 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni	perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (06.01.2015).
COPERTURA FINANZIARIA L'art. 11 bis, comma 2, ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.	
PRESENTAZIONE ISTANZE I soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente <u>entro il 26 febbraio 2014</u> (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 novembre 2013).	

ARTICOLO 2, COMMI 5 BIS e 5 TER, DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125, DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 24, COMMA 14, LETTERA E) DELLA LEGGE N. 214 DEL 2011.

CATEGORIA	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
<p>COMMA 5 BIS</p> <p>Lavoratori dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali in esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011, da intendersi in corso anche in caso di provvedimento di concessione emanato dopo il 4 dicembre 2011 a seguito di domanda presentata prima della predetta data.</p>
<p>COMMA 5 TER</p> <p>Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
<p style="text-align: center;">PRESENTAZIONE ISTANZE</p> <p>I soggetti interessati devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente <u>entro il 27 febbraio 2014</u> (v. circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 novembre 2013).</p>	

ART. 1, COMMA 194, DELLA LEGGE N. 147 DEL 27 DICEMBRE 2013

L'art. 1, comma 194, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ferme restando le operazioni di salvaguardia già previste, si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

CATEGORIA	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA
a. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.	<ul style="list-style-type: none">- Mancato svolgimento dopo il 4 dicembre 2011 di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;- Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
b. lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.	<ul style="list-style-type: none">- Mancato svolgimento dopo il 30 giugno 2012 di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;- Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

<p>c. lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato svolgimento dopo la cessazione di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
<p>d. lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato svolgimento dopo la cessazione di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; - Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).
<p>e. lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

f. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015).

COPERTURA FINANZIARIA

L'articolo 1, comma 197, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che i benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 1, comma 197, della legge n. 147 del 2013 stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono definite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono avvalersi di tale salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. Il successivo prevede, oltre alla copertura finanziaria, che i benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti.